COPIA

COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 20 DEL 25-10-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO DEGLI INTRATTENIMENTI MUSICALI E DANZANTI IN PUBBLICI ESERCIZI"

L'anno duemilasedici addì venticinque del mese di Ottobre, alle ore 15:00, presso la Sede Municipale, il Commissario Straordinario, dott. Domenico Roncagli - assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42, D.Lgs. 267/2000 - con l'assistenza del Segretario Comunale, avv. Gianpietro Natalino, ha adottato la deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il D.P.R., del 05.04.2016, in atti dell'intestato Ente al prot. n. 3214/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, Dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Porlezza;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs nr. 267/2000;

Premesso che è sempre più diffuso fra i titolari di esercizi pubblici allietare i propri ospiti attraverso piccoli intrattenimenti musicali con carattere di complementarietà e temporaneità non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo;

Dato atto che si rende necessario differenziare i cosiddetti "piccoli intrattenimenti" dagli intrattenimenti rientranti nell'ambito del pubblico spettacolo soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 68 e 69 del TULPS;

Preso atto altresì della necessità di regolamentare i "Piccoli Intrattenimenti" contemperando la tutela della quiete pubblica e il riposo del vicinato, con l'esigenza del gestore dell'esercizio pubblico di poter allietare i propri clienti con una forma di intrattenimento scarsamente significativo e di carattere temporaneo;

Ritenuto di dover intervenire in merito dettando nuovi criteri per lo svolgimento di "Piccoli Intrattenimenti";

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147*bis* del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

D E L I B E R A

Di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare l'allegato "Regolamento degli Intrattenimenti Musicali e Danzanti in Pubblici Esercizi" ;

Inoltre, il Commissario Straordinario - assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42, D.Lgs. 267/2000 - valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90, con ulteriore votazione favorevole all'unanimità e resa nei modi di Legge

D E L I B E R A

di **dichiarare immediatamente eseguibile** la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000

REGOLAMENTO DEGLI INTRATTENIMENTI MUSICALI E DANZANTI IN PUBBLICI ESERCIZI

INDICE

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 - Finalita'
Art. 3 - Piccoli Trattenimenti Musicali senza Ballo
Art. 4 - Caratteristiche dei Locali e Modalità di Esercizio dei Piccoli Trattenimenti
Art. 5 - Autorizzazione Esercizio Piccolo Trattenimento non Configurante Pubblico Spettacolo
Art. 6 - Autorizzazione di Polizia Amministrativa per l'Esercizio Pubblico Trattenimento o Spettacolo
Art. 7 - Istanza per l'ottenimento della Autorizzazione di Polizia Amministrativa (artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.).
Art. 8 - Sanzioni
Art. 9 - Norme Finali

ART. 1
OGGETTO

Il presente regolamento reca la disciplina dei piccoli trattenimenti spettacolari, effettuabili presso pubblici esercizi, aventi la mera finalità di allietare la clientela.

Il presente regolamento opera una distinzione tra piccoli trattenimenti musicali senza ballo - soggetti a semplice comunicazione aventi carattere complementare, estemporaneo, marginale, occasionale -, non configuranti attività di pubblico spettacolo, e i trattenimenti di pubblico spettacolo in senso stretto, soggetti al rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S..

ART. 2
FINALITA'

Al fine della tutela della quiete pubblica e del riposo del vicinato, i piccoli trattenimenti musicali a carattere di complementarietà e temporaneità, quali diffusione di musica d'accompagnamento, piccolo piano bar, altro piccolo e, comunque, scarsamente significativo, intrattenimento musicale e spettacolare in genere, non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo, espletati all'interno e/o all'esterno dei pubblici esercizi possono essere effettuati su tutto il territorio comunale per non più di 36 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, con il vincolo che tra una manifestazione e l'altra trascorrano almeno 8 (otto) giorni ed il numero degli intrattenimenti non sia superiore a 3 (tre) nello stesso mese, oltre alle serate del 16 Agosto, del 31 Dicembre, della serata di Halloween e del Sabato di Carnevale.

ART. 3
PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO

L'esercizio di piccoli spettacoli od intrattenimenti senza ballo, effettuati all'interno di pubblici esercizi, non deve mai configurare una distinta attività svolta in forma imprenditoriale.

L'esercizio di piccoli spettacoli od intrattenimenti configura una distinta attività svolta in forma imprenditoriale, rispetto a quella di pubblico esercizio, quando:

a) vi è un'organizzazione, ossia utilizzo di appositi locali all'interno dell'esercizio o porzione degli stessi, oppure presenza di apposite o speciali strutture od attrezzature (predisposizione di una superficie per l'esecuzione, l'ascolto o la partecipazione da parte del pubblico; la presenza di divanetti od altre strutture per lo stazionamento del pubblico conformati in modo da creare una apposita area; la presenza di impianti di amplificazione, trasmissione, proiezione, postazioni per conduttori od animatori), utilizzo di apposito personale; presenza di artisti;
b) vi è una ricorrenza periodica (cadenza settimanale, mensile od anche legata alla stagionalità); non deve essere considerata ricorrenza periodica qualora gli spettacoli od intrattenimenti si svolgano saltuariamente oppure in occasione di alcune festività come il Carnevale, San Silvestro, festeggiamenti locali, patronali oppure manifestazioni tradizionali;
c) vi è la richiesta del pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste, prevedibili od occulte, quali: biglietto di ingresso, sottoscrizione per un'affiliazione od abbonamento, obbligo di consumazione, sovrapprezzo sulle consumazioni;
d) richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass media, biglietti di invito;

Non necessariamente gli aspetti sopra menzionati di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere presenti tutti contemporaneamente per configurare un'attività di pubblico spettacolo.

E' sufficiente. infatti, la ricorrenza anche solo di uno o di alcuni di questi. per far scattare i presupposti dell'imprenditorialità

Si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, con l'esclusione di trattenimenti danzanti.

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti di cui al comma 4, deve avvenire in modo da non configurare l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 4.

E' esclusa, per i pubblici esercizi, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al comma 4, salvo che:

a) l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;
b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..

ART. 4
CARATTERISTICHE DEI LOCALI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI PICCOLI TRATTENIMENTI

Il piccolo trattenimento, come definito all'art. 3, non deve mai configurare l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

L'esercizio del piccolo trattenimento deve configurarsi come un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) afflusso delle persone: è consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);
b) capienza del locale: è assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;
c) utilizzo degli spazi: l'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non

deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) ingresso gratuito: l'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e, pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) divieto di maggiorazione dei prezzi: è vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento: l'attività di spettacolo e trattenimento deve, in ogni caso, mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e, più in generale, di pubblico esercizio e, a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:
   - è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento, disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione e, più in generale, di pubblico esercizio;
   - l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e, comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
   - il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande, e, più in generale, del pubblico esercizio mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacoli;

g) orari di svolgimento: i piccoli trattenimenti musicali e l' utilizzo degli impianti di diffusione sonora all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi devono rispettare inderogabilmente i seguenti orari:
   - ☐ Attività svolte all'interno degli esercizi:
     - ☐ per le giornate del Venerdì, Sabato e Domenica, prefestivi e festivi: l'inizio non dovrà essere prima delle ore 10.00 e il termine non dovrà essere oltre le ore 24.00;
     - ☐ per le altre giornate feriali: l'inizio non dovrà essere prima delle ore 10.00 e il termine non dovrà essere oltre le ore 23.00;
   - ☐ Attività svolte all'esterno degli esercizi:
     - ☐ per le giornate del Venerdì, Sabato e Domenica, prefestivi e festivi: l'inizio non dovrà essere prima delle ore 10.00 e il termine non dovrà essere oltre le ore 24.00
     - ☐ per le altre giornate feriali: l'inizio non dovrà essere prima delle ore 10.00 ed il termine non dovrà essere 22.00.

All'interno del pubblico esercizio è comunque consentita la diffusione di mero sottofondo musicale - musica d'ambiente o di semplice compagnia -, connessa allo svolgimento dell'attività, ovvero è consentito l'utilizzo di televisori o apparecchiature similari, nel limite dell'orario di apertura del pubblico esercizio, fatto salvo l'obbligo da parte del titolare del rigoroso rispetto del livello sonoro in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete e al riposo delle persone.

ART. 5
AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PICCOLO TRATTENIMENTO, NON CONFIGURANTE PUBBLICO SPETTACOLO

I titolari di pubblico esercizio che intendono effettuare piccoli trattenimenti musicali all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi - a condizione che l'ingresso sia libero e gratuito, che

l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione, che nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc), che il locale non pubblicizzi gli avvenimenti di spettacolo in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione, che il prezzo delle consumazioni non sarà maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati, ovvero non si configuri in genere l'attività di pubblico spettacolo per il quale è previsto il rilascio della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. - sono tenuti a presentare al Comune:

prima dell'inizio dell'attività, ovvero ogni qualvolta vi sia un cambio di gestione:

- ☐ relazione tecnico-descrittiva a firma di un tecnico abilitato per intrattenimenti fino a 100 persone;
- ☐ idonea documentazione previsionale di impatto acustico, ai sensi della normativa vigente (L. 447 /95 e disposizioni attuative);

almeno 5 giorni prima dello svolgimento del piccolo trattenimento:

- ☐ utilizzando apposita modulistica, comunicazione della data, degli orari e della tipologia del trattenimento.

ART. 6
AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICO TRATTENIMENTO O SPETTACOLO

Qualora ricorra almeno uno dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, l'attività di trattenimento si configura come una distinta attività imprenditoriale organizzata, rispetto a quella di pubblico esercizio.

Ai fini dell'esercizio del pubblico trattenimento di cui al comma 1 è necessario procedere a richiesta e rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di intrattenimenti in pubblico esercizio, da rilasciarsi ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

ART. 7
ISTANZA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA ARTT. 68 E 69 T.U.L.P.S.

L'esercizio di un'attività di trattenimento e spettacolo in pubblico esercizio è soggetto a presentazione di apposita istanza e al rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

L'istanza dell'interessato deve indicare: le sue generalità complete e l'attività che si vuole svolgere.

All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

- relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate, della capienza del locale (il numero massimo degli avventori verrà calcolato anche in funzione del numero di servizi igienici presenti nel locale);
- planimetria del locale con evidenziata l'area che si utilizzerà e la dislocazione dei posti a sedere e delle attrezzature, sottoscritta dal richiedente;
- documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente (art. 1, comma 4, della legge n. 447 del 1995);
- certificato di Prevenzione Incendi, se la capienza del locale risulta superiore alle 100 persone;
- certificazione di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., che viene rilasciata dal Comune, previo parere della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo utilizzando, secondo i casi ricorrenti (capienza inferiore o superiore alle 200 persone), le procedure degli articoli 141, 141-bis e 142 del Regolamento T.U.L.P.S.;

- dichiarazione di assolvimento degli obblighi S.I.A.E.

L'autorizzazione rilasciata è titolo di polizia a tutti gli effetti e, di conseguenza, dovrà essere rilasciata a nome di una persona fisica, ed all'interno della stessa dovranno essere riportate le eventuali prescrizioni che il funzionario competente riterrà opportuno imporre, quali, ad esempio: il rispetto degli orari di esercizio dichiarati, che non necessariamente dovranno coincidere con quelli massimi relativi all'attività di somministrazione; il contenimento della rumorosità; il divieto di effettuare spettacoli od intrattenimenti che possano turbare la moralità pubblica ed il buon costume (eventualmente imporre il divieto di ingresso ai minori di anni 18 durante lo svolgimento degli stessi); il divieto di modifica dei locali e delle attrezzature senza la preventiva autorizzazione; il rispetto del limite di capienza massima consentito (che viene riportato nel certificato di cui all'art. 80 T.U.L.P.S.).

ART. 8
SANZIONI

In caso di violazione delle norme contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente in materia di disturbo della quiete pubblica, inquinamento acustico e attività abusiva di pubblico spettacolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 3 del "Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative per violazioni alle norme delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali", fissando, quale minimo edittale, la somma di €. 75.00.

In caso di recidiva, le autorizzazioni di polizia amministrativa possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, per abuso della persona autorizzata, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.

ART. 9
NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

Deliberazione n. 20 del 25-10-2016

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Domenico Roncagli

Il Segretario Comunale
F.to avv. Gianpietro Natalino

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
avv. Gianpietro Natalino